



COMUNE DI AOSTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della strada (D.Lgs 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento devono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento edilizio del Comune di Aosta, delle altre norme comunali e delle norme di legge statali e regionali.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile e suolo pubblico.

1. Si intende per passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. (art. 3, comma 1, lettera 37 C.d.S.
Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

Titolo II
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

Art. 3 - classificazione delle strade

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi carrabili, tenuto conto della classificazione adottata nel nuovo C.d.S. e delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, si fa riferimento alla classificazione definita nel vigente P.U.T. che prescinde dai vincoli della normativa esistente, in considerazione del fatto che l'ambito in oggetto è caratterizzato da una propria particolarità da ricondurre principalmente alle ridotte dimensioni del capoluogo regionale ed alla particolare conformità del centro storico. Le strade sono pertanto state distinte:

- 1) STRADE DI ADDUZIONE:
- 2) STRADE DI SCORRIMENTO:
- 3) STRADE DI INTERQUARTIERE:
- 4) STRADE LOCALI

Titolo III



REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 4 - autorizzazione alla costruzione

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati sulle strade comunali nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né aperti nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 c.1 C.d.S.).
2. La realizzazione/modificazione dei passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (ex art. 46 c.1 Reg. C.d.S.) ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Gli accessi relativi a nuove costruzioni devono essere soggette a parere preventivo del competente ufficio e successivamente formalizzati mediante rilascio di relativa autorizzazione prevista dal presente regolamento.
4. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 - modalità di realizzazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni:
 - a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
 - b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
 - d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
2. I passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di 3,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere degli uffici competenti), ad un limite massimo di m. 12,00.
3. Qualora l'accesso carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo indicato al comma 2), è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con



autonomi segnali stradali.

4. Limitatamente ai passi carrabili posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, su richiesta motivata, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00.
5. Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte del Servizio comunale competente.
6. I lavori su suolo pubblico devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Comune;
7. Per i passi carrabili realizzati nelle strade classificate all'art. 3, punti 1), 2), 3), l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica a distanza dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. Per i passi carrabili realizzati nelle strade di cui all'art. 3, punto 4 è consentito derogare all'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. In caso di accessi sprovvisti di cancello posto a protezione della proprietà laterale l'eventuale successiva installazione dello stesso comporta l'obbligo di una nuova autorizzazione soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento, in relazione al tipo di strada sulla quale lo stesso si affaccia.
8. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, il Comune proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle stesse.

Titolo IV
AUTORIZZAZIONE - REGOLARIZZAZIONE DEL PASSI CARRABILI

Art. 6 - ufficio comunale competente



1. Nel territorio del Comune di Aosta, tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio designato con atto della Giunta comunale, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Tale Ufficio è competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e vi provvede sentito il parere degli altri uffici comunali competenti, individuati con il medesimo atto di cui al comma 1).
3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

Art. 7 - Iter procedurale e condizioni per la richiesta di autorizzazione

1. L'autorizzazione/regolarizzazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione, attestante i seguenti elementi:
 - 1) luce del passo carraio;
 - 2) distanza del passo carrabile dalla più vicina intersezione;
 - 3) distanza del passo carrabile dalla più vicina curva (ex art. 3 C.d.S.);
 - 4) esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento ecc.);
 - 5) destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica);
 - 6) titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile;
 - 7) l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata a distanza.
 - b) Attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico.
 - c) Presentazione delle documentazioni relative alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed alla eventuale



regolarizzazione per i passi carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale adibiti a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (solo per i nuovi passi carrabili).

d) Rilascio dell'autorizzazione e del relativo segnale di passo carrabile da parte del competente Ufficio comunale.

e) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di:

- mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

- comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile;

- comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;

- di restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

2. La realizzazione del passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Comune. Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge.

3. Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

4. Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto della Giunta Comunale e deve in ogni caso indicare la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.



Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile.

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.
2. Il segnale di passo carrabile deve essere installato, di norma, sul lato destro del passo carrabile o, in alternativa, sul portone o cancello posto a delimitazione della proprietà privata ad un'altezza compresa tra 1,80 e 2,00 m.
3. I segnali identificanti i passi carrabili situati sulle strade ricomprese nelle aree classificate come zona "A" dallo strumento urbanistico avranno dimensioni normali di 45x25 cm; nelle restanti strade i segnali di passo carrabile avranno dimensioni di 60x40 cm.

Titolo V

DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 9 - Deroghe

1. In deroga alle condizioni di cui all'art. 5, ad eccezione delle prescrizioni relative all'arretramento del cancello o all'installazione del sistema automatizzato di apertura a distanza di cui al comma 7, i passi carrabili esistenti, qualora realizzati in ossequio alle disposizioni urbanistico-edilizie in vigore all'atto della loro costruzione ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente.
2. Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., dall'art. 46 del regolamento di esecuzione e dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Il mancato adeguamento previsto dal comma 2), comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.
4. In deroga alle condizioni di cui all'art. 5, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni dall'art. 5, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale.



**Titolo VI
CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE**

Art. 10 - C.O.S.A.P.

1. I titolari di autorizzazione di passo carrabile sono soggetti al pagamento del canone di concessione periodico parametrato alle caratteristiche, alla larghezza ed alla ubicazione dell'accesso stesso, sulla base delle vigenti norme applicate dal Comune di Aosta in materia. Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, i titolari di autorizzazione di Passo Carraio hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione apportata all'accesso stesso.

**Titolo VII
MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE**

Art.11 - Modalità per la rimozione forzata dei veicoli

1. Il segnale stradale di "passo carrabile", fornito dal Comune, indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.
3. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso, solo ove la piazzola stessa sia realizzata con dimensioni rientranti nei limiti massimi previsti

**Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Con proprio atto deliberativo da adottarsi entro il 31.12.2005, la Giunta Comunale provvederà a dare attuazione al presente regolamento, con le modalità previste dall'art. 7, per quanto concerne l'organizzazione di tutta l'attività gestionale relativa alle procedure atte alla regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso e per i passi carrabili di nuova istituzione.

Art. 13 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che



CITTÀ DI AOSTA
VILLE D'AOSTE

il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs 285/92 artt. 22, 26 e 27) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495, art. 46).